



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. 546

del 13/05/2022

OGGETTO: Presa d'atto della sentenza n.1687/2021 della Corte di Appello di Palermo - esecuzione delle relative statuizioni in conformità alle indicazioni dell'avente diritto e disposizioni per attività successive

Proposta n. 62 del 11/05/2022

Area Proponente: U.O.C. Affari Generali

La presente deliberazione è composta da n. 8 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Francesco Palma

**Area Economico - Finanziaria
e Patrimoniale**

Imputazione Costo nr. 417 del 11-05-2022

Conto di costo 8.02.02.02.0101

€ 8.216,83

NULLA OSTA perché conforme alle norme di contabilità.

**Il Responsabile dell'U.O.C.
Economico - Finanziaria
e Patrimoniale**
Dott. Luigi Guadagnino



Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Area proponente Affari Generali : Dott.ssa Silvia Salerno

Il Commissario Straordinario

Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli e del Direttore Sanitario Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 546

del 13/05/2022

- VISTO** il D. Lgs. n. 502/1992, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. n. 517/1999, che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della L. n. 419/1998;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001 pubblicato nella G.U. n. 184/2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTO** il D. Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., e il Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016;
- VISTA** la L. Reg. Siciliana n. 5/2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel D. Lgs. n.502/1992 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute, con oggetto "Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari";
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana - Assessorato della Sanità e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020, pubblicati nella G.U.R.S. n. 19/2020, in atto vigenti;
- VISTA** la delibera n. 1092 del 21/10/2021 con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Silvia Salerno la nomina di Responsabile dell'Area Affari Generali;
- DATO ATTO** che con sentenza 4135/2018 Il Tribunale Civile di Palermo, provvedendo sulla domanda proposta dai coniugi A.O e F.T. nei confronti di questa Azienda nonché di due suoi sanitari, il Dott. L.F ed il Prof. M.L per i danni asseritamente derivanti da malpractice in occasione del ricovero e cure ad esse prestate presso questo nosocomio alla signora, l'ha parzialmente accolta condannando solidalmente l'azienda ed uno solo dei due sanitari convenuti, il Dott. L.F., al pagamento di € 44.970,17 a titolo di risarcimento danni e rimborso spese CTU ed € 11.308,18 (comprehensive di rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.) quali spese legali;
- DATO ATTO** altresì, che:
- la difesa aziendale, in ragione delle previsioni contrattuali, è stata curata da un procuratore individuato dalla compagnia assicurativa AMTRUST International Underwriter tenuta a manlevare l'azienda, nei limiti della franchigia, per i sinistri, quale quello di specie, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi;
- che, tuttavia, alla luce del fatto che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento risultava inferiore alla franchigia per sinistro (scoperto) di € 150,000,00 contemplata in polizza (n.ITOMM1301607), la manleva risultava inoperante;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

che, pertanto, l'intero esborso da sostenere ricadeva su entrambi i soccombenti, questa Azienda ed il Dott. L.F;

che è stata questa azienda, quale obbligato in solido, ad onorare l'intero debito; e ciò esecuzione dell'atto deliberativo n.1312/2018;

RILEVATO che avverso la decisione di prime cure hanno interposto appello, principale ed incidentale, l'originaria parte attrice ed i due soccombenti, mentre il Prof. M.L. si è semplicemente difeso dall'impugnazione attorea nei suoi confronti;

PRESO ATTO che la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n.1687/2021 che ha definito il giudizio d'impugnazione:

- ❖ accogliendo uno dei motivi dell'appello principale, ha condannato questa Azienda ed il Dott. L.F., sempre in solido tra loro, a corrispondere alla signora A.O. un'un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo da essa patito; e, segnatamente € 6.997.20, da devalutarsi alla data del fatto (26.4.2011), poi calcolare su questa rivalutazione ed interessi, e poi ulteriormente maggiorarla di interessi legali dalla decisione al soddisfo;
- ❖ rigettando, invece, gli altri motivi di appello, e in forza della soccombenza reciproca, ha compensato nella misura di 1/3 le spese di lite di entrambi i giudizi, stabilendo che la misura intera di esse fosse di € 7.254,00 per il primo grado ed € 6.615,00 per il secondo grado; entrambe da maggiorarsi di spese forfetarie, iv.a. e c.p.a.;
- ❖ rigettando, inoltre, l'impugnazione principale che i coniugi A.O. e F.T. avevano diretto nei confronti del Prof. M.L., li ha condannati al pagamento delle spese del grado d'appello in favore di quest'ultimo, quantificandole in € 6.615,00 oltre spese forfetarie, iv.a. e c.p.a.;

PRESO ATTO che all'esito della pubblicazione della sentenza *de qua*, il procuratore degli attori-appellanti principali, faceva pervenire in azienda una nota con cui, svolgendo analitici conteggi, assumeva che il credito vantato dalla sua assistita nei confronti di questa azienda fosse di € 12.923,77 e, pertanto, invitava quest'ultima a corrispondere € 9.652,08 in favore del Dott. M.L. (suo creditore per pari importo giusta condanna menzionata), e la restante cifra, di € 3.271,69, in favore della sua assistita; per legittimare la richiesta di pagamento in favore del suo creditore allegava una "*Dichiarazione di cessione di credito*" debitamente firmata dalla sua assistita;

DATO ATTO:

A) che il calcolo delle spettanze risultava, invero, assai complesso, sia in ragione del fatto che la -statuizione d'appello involgeva anche, in punto di spese di lite, le previsioni della sentenza di primo grado e, quindi, gli esborsi a tale titolo già sostenuti dall'azienda, sia che la pronuncia d'appello, relativamente alle modalità di quantificazione delle somme dovute a titolo di danno biologico temporaneo, non brillava per chiarezza;

B) che, rivisitati i conteggi formulati dal procuratore degli attori-appellanti, essi risultavano erronei per eccesso, anche alla luce di una differente interpretazione dell'importo da tenere a base della maggiorazione della rivalutazione ed interessi;

C) che dell'esito di tale conteggio aziendale e della metodologia impiegata, che conduceva ad un debito di € 8.338,98 (e non già di € 12.923,77) veniva notiziato il



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

procuratore richiedente, al quale, peraltro, venivano forniti altrettanti analitici conteggi per un utile confronto, attesa, come detto, la complessità dei calcoli;

D) che il procuratore degli attori-appellanti, se per un verso riformulava la richiesta riconducendola ad € 9.402,37 (in luogo delle originarie € 12.923,77), per altro verso insisteva nella bontà di tale sua ultima rivisitazione, paventando azioni giudiziarie laddove questa Azienda avesse ritenuto di riconoscere il credito di € 8.338,98 e non quello di € 9.402,37:

RITENUTO

di condividere il *modus operandi* del Responsabile del Procedimento già reso ostensivo al predetto procuratore e che, per una migliore trasparenza ed intelligenza del presente atto anche ai fini della paventata azione giudiziaria avversaria, si rassegna qui di seguito:

A) dalla lettura della sentenza d'appello risulta chiaramente che il collegio, condividendo la valutazione del C.T.U. ha quantificato in << 102 i giorni il periodo di malattia >> ed ha stimato l'invalidità nella misura del << 70% >>; il valore giornaliero è stato << parametro[to] all'importo minimi (€ 98,00) previsto dalla tabelle milanesi >>; il 70% di 102x€ 98,00= € 6.997,20 che costituisce l'importo calcolato ai valori attuali.

Ed è pertanto tale somma, determinata ai valori attuali che va devalutata alla data del fatto (26.4.2011) e rivalutata con interessi di anno in anno fino alla data di pubblicazione della sentenza; l'importo ottenuto, poi, andrà maggiorato degli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Quindi:

€ 6.997,20 devalutati all'aprile 2011 = € 6.148,68

€ 6.148,68 maggiorate di rivalutazione ed interessi al 25.10.2021 (data di pubblicazione della sentenza) = 7.336,00

€ 7.336,00 + interessi legali alla data odierna (alla data della nota 12.04.2022 ora) = € 7.367,03 (alla data del presunto soddisfo 3.5.2022)

B) La sentenza d'appello compensa per 1/3 le spese di lite del grado d'appello che stima in complessive € 6.615,00 oltre oneri.

Quindi, riconosce ai signori Oliveri – Tomasello a titolo di spese di lite del grado (d'appello)

6.615,00/3 X 2 = 4.410,00 che vanno maggiorate del 15% e poi del 4%, non già dell'iva, in quanto il loro procuratore si trova, ora, in regime forfettario.

Dunque 4.410,00 + 15% + 4% = € 5.274,36

C) La sentenza d'appello ha disposto che anche le spese del giudizio di primo grado debbano essere compensate per 1/3 e ha stimato l'intero in € 7.254,00 oltre oneri

Dunque, alla luce della sentenza d'appello, la somma che l'Azienda Policlinico è tenuta a corrispondere ai signori Oliveri – Tomaselli e per essi al loro procuratore antistatario, a titolo di spese legali è di € 7.254,00 /3 X 2 = 4.836,00 + 15% + 4% + 22% (a quel tempo Ella non era in regime forfettario) = 7.056,30

Pertanto, complessivamente, alla luce della sentenza d'appello, alla signora Oliveri spetta a titolo di danno biologico temporaneo e di spese di lite d'appello e di primo grado:

€ 7.367,03 + 5.274,36 + 7.056,30 = € 19.697,69

D) E però la signora OLIVERI giusta delibera n.1312 del 6.12.2018 e relativo mandato, ha già ricevuto a titolo di spese di lite del primo grado di giudizio, corrisposte al procuratore antistatario, € 11.308,18, che, pertanto, devono essere detratte dall'importo complessivamente dovuto alla signora OLIVERI.

Quindi € 19.697,69 - 11.308,18 = € 8.388,71.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Questa è la somma di cui la signora è creditrice nei confronti dell'Azienda (quale condebitore solidale) alla luce di disposto con la sentenza e quanto già percepito per eguali titoli (spese di lite del primo grado).

PRESO ATTO che il procuratore della signora A.O., invitato a manifestare la volontà della sua assistita a mantenere ferma la cessione di credito a suo tempo disposta in favore del Prof. M.L., seppur nell'importo rivisitato al ribasso da questa azienda, ha espresso assenso, riservandosi il << diritto ..di agire in via esecutiva per il recupero coattivo della somma ancora dovuta >>;

PRESO ATTO che, analoga volontà di accettare la cessione del credito nella (ridotta) misura anzidetta è stata espressa anche dal beneficiario della cessione Prof. M.L., per il tramite del suo legale;

RILEVATO da un supplemento di istruttoria, che è stata questa azienda ad onorare per intero anche l'imposta di registro relativa alla sentenza di 1° grado, per un esborso di € 1.336,00 di cui, però, in virtù della statuizione di riforma compiuta dalla sentenza d'appello che dispone la compensazione per 1/3, € 148,44 dovranno, quindi, essere rimborsate dai signori A.O. e F.T.;

RILEVATO, altresì, che questa Azienda, al fine di evitare le spese di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro della sentenza d'appello, quale condebitore solidale verso il fisco, ha sostenuto il pagamento della dovuta imposta di € 211,00; di cui, sempre in ragione della disposta compensazione per 1/3, € 23,44 sono a carico dei signori A.O. e F.T.

CONSIDERATO, pertanto, che il credito che la signora A.O. vanta nei confronti di questa Azienda, ammonta a complessive € 8.216,83 ; ovvero 8.388,71- € 148,44- 23,44. E questa, pertanto, è la somma di cui può legittimamente disporre cedendone il credito al Prof. M.L. giusta brocardo: *nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet* ;

RITENUTO pertanto, quale condebitore solidale, di dover dare integrale e pronta esecuzione alla sentenza, al fine di evitare l'esposizione ad azione esecutiva con aggravio di costi;

DATO ATTO che in virtù delle compensazioni operate con il presente atto sulle somme da erogare ai signori A.O. e F.T., la somma complessivamente sborsata da questa azienda per dare esecuzione integrale alle statuizioni di primo grado e d'appello ammonta ad € 66.042,98; risultante dai seguenti importi e per i titoli specificati:

Grado di giudizio	Risarcimento danni	Spese di lite	Spese registrazione
1° grado	44.970,17	7.056,30	1.187,56
Appello	7.367,03	5.274,36	187,56

RITENUTO che, giusta previsioni di cui all'art.1299 c.c., si è legittimati ad agire in regresso, per la metà della spesa sostenuta, ovvero per € 33.021,49 nei confronti del Dott. M.L. quale co-obbligato in solido;

SU proposta del Responsabile degli Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, così come prescritto all'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

1. **PRENDERE ATTO** della sentenza n.1687 del 25.10.2021 e delle statuizioni in essa contenute emessa dalla Corte di Appello di Palermo nella causa portante il numero di R.G. 2231/2018;
2. **DARE ATTO** che la controversia, nata in primo grado e proseguita in appello, pur avendo quale ambito la responsabilità civile aziendale per fatto commesso dai suoi ausiliari medici nello svolgimento della propria attività istituzionale, e pur ricadendo temporalmente nell'ambito di vigenza della polizza n.ITOMM1301607 contratta con la compagnia Amtrust International Underwriters, non risulta coperta da garanzia atteso che l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento è inferiore alla franchigia (scoperto) per sinistro di € 150.000,00 stabilita in polizza;
3. **DARE ATTO**, altresì, che tutte le statuizioni contemplate e derivanti dalla sentenza di prime cure, che ha visto soccombere questa Azienda in solido con uno dei due sanitari parimenti convenuti, ossia il dott. L.F., sono state integralmente soddisfatte solo ed unicamente da questa azienda che ha sborsato € 56.278,38 in favore degli attori in primo grado ed € 1.336,00 all'Agenzia delle Entrate quale imposta di registro della relativa sentenza ;
4. **DARE ATTO**, ancora, che il *decisum* d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, :
 - ❖ ha condannato questa Azienda ed il Dott. L.F., sempre in solido tra loro, a corrispondere alla signora A.O. un'un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno biologico temporaneo da essa patito per un importo complessivo che- come diffusamente argomentato in narrativa - ammonta ad € 7.367,03
 - ❖ ha compensato tra dette parti per 1/3 le spese di lite di primo grado e d'appello, avendo cura di quantificarle e differenziarle per l'uno e l'altro grado; così che le prime ammontano ad € 7.056,30 e le seconde ad € 5.274,36
 - ❖ ha condannato, però, la signora A.O. in solido con il coniuge F.T. ha rifondere le spese di lite in favore dell'altro convenuto-appellato , Prof. M.L. ;
5. **DARE ATTO**, ancora:
 - che la signora A.O. ha manifestato la volontà di cedere il credito da essa vantato nei confronti di questa azienda (quale suo condebitore solidale) in favore del Prof. M.L. suo creditore in forza della sentenza di condanna menzionata;
 - che, giusta analitici conteggi resi ostensivi in parte motiva, il credito in questione ammonta ad € 8.216,83 ; considerati gli esborsi sopportati da questa azienda a titolo di spese di lite di primo grado (€ 11.308,18) ed a titolo di imposta di registro della sentenza di primo grado e d'appello (quota parte della cedente rispettivamente, € 148,44 ed € 23,44);
 - che, pertanto, € 8.216,83 è la somma che può essere ceduta al Prof. M.L. che, peraltro, ha manifestato assenso alla cessione;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

6. **AUTORIZZARE** l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale all'emissione dell'ordinativo di pagamento di € 8.216,83 sul conto corrente bancario avente IBAN IT78V0200804685000300252435;
7. **IMPUTARE** il costo complessivo derivante dall'esecuzione del presente provvedimento, pari ad € 8.216,83, sul conto 8.02.02.02.0101 "*oneri da cause civili ed oneri processuali*";
8. **DARE ATTO** che la somma complessivamente sborsata da questa azienda per dare esecuzione integrale alle statuizioni di primo grado e d'appello ammonta ad € 66.042,98
9. **DISPORRE** che, giusta previsioni di cui all'art.1299 c.c., si è legittimati ad agire in regresso, per la metà della spesa sostenuta, ovvero per € 33.021,49 nei confronti del Dott. M.L. quale co-obbligato in solido;
10. **DARE MANDATO** all'area Affari Generali di notificare copia del presente provvedimento ai procuratori della cedente il credito, signora A.O. e del beneficiario, Prof. M.L..
11. **DOTARE** la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione al fine di evitare il maturarsi di interessi sulle somme dovute

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Il Segretario Verbalizzante

[Signature]

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 15/05/2022 e che nei 15 giorni successivi:

- ☐ non sono pervenute opposizioni
- ☐ sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

☒ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

☐ Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

☐ Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

☐ Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

☐ Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.

☐ Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile